

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

ART. 1 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), come previsto dalla normativa vigente, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990, individuata nell'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 2 (Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata all'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento.

ART. 3 (Appuntamento)

A seguito della richiesta di appuntamento, lo stesso è fissato dall'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla richiesta ai seguenti recapiti: Comune di Sant'Angelo di Brolo - Via Primo Settembre, 15 e-mail: protocollo@comune.santangelodibrolo.me.it; pec: comunedisantangelodibrolo@pec.it

ART. 4 (Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata all'Ufficiale dello Stato Civile, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 del 08.04.1991.

Ha titolo a richiedere presso questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la residenza nel territorio comunale di Sant'Angelo di Brolo.

ART. 6 (Adempimenti preliminari)

L'Ufficiale dello Stato Civile al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, come sopra:

- 1) provvede affinché la stessa venga protocollata;
- 2) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione;
- 3) effettua una prima valutazione sommaria della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a. dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al fine delle verifiche previste; in tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
 - b. di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibili, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 7 (Durata, sospensione, interruzione e temine del procedimento)

A norma dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990, tenuto conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della struttura organizzativa del comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento, l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione è soggetto al termine di conclusione di 180 giorni. Il termine decorre dalla data di registrazione dell'istanza al protocollo generale. I tempi di conclusione del procedimento non comprendono i tempi necessari per l'ulteriore eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990, i termini del procedimento sono sospesi, fino all'ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni consolari previste dalle circolari vigenti in materia, per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Nel caso in cui, per la conclusione del procedimento, sia necessario ottenere dagli interessati ulteriore documentazione integrativa, il termine di conclusione viene sospeso.

ART. 8 (Chiusura del procedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco o suo delegato di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991. Il procedimento non può concludersi con un silenzio/assenso.

ART. 9 (Rinvio dinamico)

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.